

IL VALORE DEL TEMPO DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA *

di Karma Natali

(*Ricercatrice di Diritto processuale penale, Università di Torino*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il valore del tempo nell'esecuzione della pena detentiva. – 3. Il valore del tempo nella giurisdizione esecutiva in senso lato. – 4. La prescrizione della pena quale termine massimo per l'avvio dell'esecuzione. – 5. Prescrizione della pena e annullamento parziale della sentenza. – 6. Una riflessione *de iure condendo*. – 7. Una ragionevole durata per la fase *post rem iudicatam*?

1. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il decorso del tempo è un fatto che assume una peculiare rilevanza sia durante l'esecuzione materiale della pena, sia nel segmento precedente, ancora di natura procedimentale, compreso tra il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile e l'avvio dell'espiazione. Il fattore-tempo può essere determinante anche nell'ambito delle procedure giurisdizionali che si inscrivono nella fase esecutiva in senso lato, esposte a rischi di indebito prolungamento a causa della scarsità di termini perentori.

2. Nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, il tempo rappresenta una variabile nel senso letterale del termine. Nell'ordine di esecuzione è indicata una pena che descrive il tempo che il condannato dovrà trascorrere in stato restrittivo della libertà personale. Ma quell'entità non è affatto immutabile.

La liberazione anticipata, ad esempio, sottrae tempo alla detenzione. Si tratta di un istituto le cui dinamiche clemenziali sono ormai talmente fisiologiche che oggi il pubblico ministero è chiamato a individuare già nell'ordine di esecuzione le riduzioni di pena che il condannato potrà guadagnare nel corso dell'espiazione, previa partecipazione all'opera di rieducazione¹.

* Il presente scritto riproduce e amplia i contenuti dell'intervento svolto dall'autrice al Convegno *Tempo, reato, processo*, tenutosi presso l'Università di Torino, il 10 e l'11 aprile 2025.

¹ Il riferimento è naturalmente all'art. 5 co. 1 lett. b d.l. 4.7.2024 n. 92, conv. con modificazioni nella l. 8.8.2024 n. 112, che ha introdotto nell'art. 656 Cpp un inedito co. 10-bis. La disposizione prevede, infatti, che nell'ordine di esecuzione la pena da espiare venga indicata computando le detrazioni dell'art. 54 Op, in modo tale che siano specificamente evidenziate sia le riduzioni di pena che seguiranno all'applicazione della liberazione anticipata, sia la pena che sarebbe da espiare qualora invece il beneficio non fosse concesso. Si veda altresì l'art. 103 reg.

Di tutt'altro segno è l'ipotesi regolata dall'art. 35-ter co. 1 Op. Qui non opera una logica premiale, ma un rimedio a una violazione, imputabile all'amministrazione, dell'art. 3 C.e.d.u.². La conseguenza è una riduzione della pena detentiva ancora da espiare «pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio»³.

Il tempo dell'esecuzione della pena è dunque un tempo incerto, destinato a mutare in ragione dei progressi fatti registrare dal condannato durante il trattamento o delle inadempienze dell'istituzione che lo ospita. Un tempo instabile, imprevedibile, molle come in un orologio liquefatto di Dalì.

Altre volte, invece, il tempo della detenzione è denaro. Il riferimento è alle ipotesi regolate dal secondo comma dell'art. 35-ter Op: ma sono, a dire il vero, pochi spiccioli (8 euro per ciascuna giornata nella quale il detenuto abbia subito una violazione dell'art. 3 C.e.d.u.)⁴.

Eppure, in carcere di tempo ce n'è tantissimo, talmente tanto che non si sa come impiegarlo (anche perché le attività ricreative o lavorative scarseggiano e quindi la percezione del suo scorrere è ancora più dilatata). È anche difficile calcolarlo, perché i telefoni non varcano le mura del carcere, o quantomeno non dovrebbero. Ci sono pochi orologi e quelli da polso sono ammessi, per motivi di sicurezza, solo se presentano determinate caratteristiche. I calendari sono beni di primissima necessità. Non a caso, una delle immagini più iconiche del carcere (un'immagine ormai un po' ingiallita, ma ancora efficace) è quella delle lineette sul muro che scandiscono il passare dei giorni.

esec., così come modificato, da ultimo, dal d.P.R. 3.10.2025 n. 176, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*.

² Per i necessari approfondimenti, tra gli altri, A. Ciavola, *Ambito di operatività e natura dei rimedi compensativi per le violazioni dell'art. 3 C.e.d.u.*, in *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, a cura di F. Fiorentin, Torino 2019, 411 ss.; nonché, volendo, K. Natali, *Una pronuncia non risolutiva della Corte costituzionale sull'estensione della tutela ex art. 35-ter op riconosciuta all'ergastolano*, in www.la-legislazione-penale.eu, 27.2.2017, 3 ss.

³ L'impraticabilità del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena (dovuta all'intervenuta scarcerazione del detenuto) non comporta – secondo Cass. 4.11.2020 n. 1995, in *CEDCass*, m. 280327 – il venir meno della competenza del tribunale di sorveglianza in favore del giudice civile, perché ciò significherebbe «sottrarre all'individuo uno spazio di tutela effettivo ed efficace, anche *rispetto ai tempi di ottenimento di una risposta nel merito*» (corsivo aggiunto). Tale precisazione è particolarmente significativa nell'ultima delle tre prospettive in cui deve essere analizzata, come anticipato nella premessa, l'incidenza del tempo *in executivis*.

⁴ Sulla possibilità per il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, di opporre in compensazione (art. 1243 Cc) il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, Cass. 4.10.2024 n. 39289, in *CEDCass*, m. 287092-01.

3. Altrettanto variabile è il tempo che si consuma nell'attesa di una decisione da parte della magistratura di sorveglianza. Qui si entra nella terza dimensione temporale richiamata in premessa: il tempo della giurisdizione esecutiva o, più precisamente, della giurisdizione rieducativa⁵. Salvo casi rarissimi, nella fase dell'esecuzione penale non si incontrano termini perentori: difficile, dunque, prevedere quando il provvedimento del giudice di sorveglianza sarà adottato.

Chiunque abbia avuto modo di frequentare contesti carcerari e di confrontarsi con le persone detenute sa quanto i tempi lunghi di risposta della magistratura di sorveglianza contribuiscano – più che comprensibilmente – a incrinare la loro fiducia nelle istituzioni.

Ugualmente intollerabile è l'incertezza in cui versa chi, non ancora detenuto, sia in attesa di una decisione da cui dipende il suo ingresso in carcere. Il riferimento è ai c.d. liberi sospesi, i quali, condannati a una pena detentiva che soddisfa i requisiti per la sospensione dell'ordine di esecuzione, si trovano in libertà nella speranza che il tribunale di sorveglianza conceda loro una misura alternativa alla detenzione⁶.

Queste persone non hanno modo di prevedere quando una simile decisione verrà adottata, perché il termine previsto dall'art. 656 co. 6 Cpp (il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta) è ovviamente di tipo ordinatorio⁷. Un «destino paradossale» per la sospensione dell'ordine di esecuzione, dato che l'istituto era «stato introdotto con una *ratio* garantista, correlata all'opportunità di evitare l'«assaggio di carcere» per quanti siano ragionevolmente destinati a svolgere la propria esecuzione mediante una

⁵ Nell'ambito della giurisdizione esecutiva la dottrina ha infatti tradizionalmente distinto una giurisdizione esecutiva in senso stretto e una giurisdizione rieducativa, quest'ultima assegnata alla magistratura di sorveglianza: per tutti, F. Caprioli, *Introduzione*, in F. Caprioli-D. Vicoli, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011, 6 s.

⁶ Particolarmente accurata è la definizione di R. Bartoli (*La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere”*, in www.sistemapenale.it, 24.4.2024, 3), secondo cui i liberi sospesi sono «coloro che, condannati in via definitiva a una pena carceraria inferiore a 4 anni, hanno goduto della sospensione dell'ordine di esecuzione della carcerazione in attesa di misure alternative, ma queste non sono mai state applicate, con la conseguenza che sono liberi, perché in libertà, e sospesi in un duplice senso, sospesi perché godono di una sospensione di fatto, ma anche sospesi perché si trovano in una sorta di limbo tra la condanna e l'esecuzione». Per qualche dato, K. Natali, *Procedure più snelle per l'accesso alle misure alternative*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.7.2025, 2 s.

⁷ «Il termine non è perentorio ma, come tutte le previsioni del codice di rito, chiederebbe d'essere rispettato (art. 124 c.p.p.): così, giustamente, S. Carnevale, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione*, in *DPenCont* 2025, 256.

misura alternativa alla detenzione ma [che], nella sua declinazione pratica, ha finito per produrre effetti pregiudizievoli proprio nei confronti di coloro che intendeva, invece, tutelare»⁸.

Non sorprende, pertanto, che la questione abbia assunto rilievo anche sul piano convenzionale. Il riferimento è naturalmente al ricorso n. 54859/20, Valorio c. Italia, che ha già superato il filtro dell'ammissibilità⁹.

In questo quadro, il dato più preoccupante è, tuttavia, che l'opprimente limbo dei liberi sospesi, pur lesivo sul piano individuale, sia ormai divenuto una condizione da cui il sistema dipende¹⁰: un'accelerazione reale da parte della magistratura di sorveglianza farebbe emergere immediatamente l'incapacità dell'esecuzione penale (sia esterna che interna al carcere) di assorbire tutti i condannati in attesa, rivelando la natura endemica del problema.

4. Siamo così giunti al valore del tempo nella fase che precede la materiale esecuzione della pena. La durata di questo segmento temporale potrebbe non essere trascurabile, sia per quanto detto circa le decisioni della magistratura di sorveglianza sui liberi sospesi, sia perché in questo lasso di tempo sono previsti vari adempimenti funzionali a permettere al pubblico ministero di esercitare l'azione esecutiva con

⁸ F. Fiorentin, *La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi*, in www.sistemapenale.it, 8.5.2025, a cui si rimanda anche per un'analisi dei dati numerici (ufficiali e non ufficiali) relativi alla posizione dei liberi sospesi.

⁹ Il ricorso riguarda un pubblico ufficiale giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 23 maggio 2014. Passata in giudicato la decisione, l'ordine di esecuzione viene emesso e sospeso (a norma dell'art. 656 co. 5 Cpp) l'anno successivo, sicché l'interessato propone tempestivamente istanza di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza davanti al tribunale di sorveglianza di Milano viene inizialmente fissata per il 2 ottobre 2019, ma nello stesso anno viene emanata la l. 9.1.2019 n. 3, che esclude l'accesso *ab initio* alle misure alternative alla detenzione per due dei reati indicati in sentenza (peculato e induzione indebita). Il tribunale, pertanto, decide di rinviare la trattazione della richiesta a un momento successivo alla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della preclusione (che infatti viene censurata con la sentenza C. cost., 26.2.2020 n. 32, con nota di V. Manes e F. Mazzacupa, *Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale*, in www.sistemapenale.it, 23.3.2020; A. Gargani, *L'estensione 'selettiva' del principio di irretroattività alle modifiche in pejus in materia di esecuzione della pena: profili problematici di una decisione 'storica'*, in *Giur. cost.* 2020, 263 ss.). A causa della pandemia di Covid 19, l'udienza viene poi ulteriormente rinviata al 10 febbraio 2022, data in cui il tribunale accoglie l'istanza presentata dall'interessato. Si veda F. Fiorentin, *La crisi sistemica*, cit. Come evidenziato da S. Carnevale (*Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 263 s.), l'eccessiva dilazione della sospensione dell'ordine di esecuzione (e in particolare l'improprio superamento del termine di quarantacinque giorni stabilito dalla disposizione codicistica) è stata segnalata dal Tribunale di Bergamo (ord. 18.7.2024 n. 190) anche davanti alla Corte costituzionale, la quale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile la questione.

¹⁰ In questo senso, ancora S. Carnevale, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 256 s.

l’emanazione dell’ordine di esecuzione (il riferimento è ai provvedimenti di cumulo e ai computi del presofferto, ma non solo)¹¹.

Esiste però un tempo massimo: l’esecuzione deve iniziare prima che scada il termine di prescrizione della pena, altrimenti la pena si estingue¹². La giustificazione politico-criminale dell’istituto della prescrizione della pena è quella compendiata in tre ricorrenti affermazioni della Corte di cassazione: a) più il tempo passa e più svanisce il ricordo sociale del reato e si attenua l’interesse dello Stato alla punizione; b) più ci si allontana dal momento di commissione del reato e più la pena rischia di perdere la propria efficacia rieducativa; c) occorre garantire al condannato che non verserà per troppo tempo in uno stato di incertezza in ordine al momento in cui comincerà l’esecuzione della pena¹³.

Sono affermazioni che vanno correttamente intese. La premessa è corretta: decorso un certo lasso di tempo, la pena si prescrive perché la sua esecuzione sarebbe inutile (sia in senso rieducativo, sia nel senso della prevenzione generale positiva e negativa). Ma perché, esattamente, inutile? In chiave rieducativa, perché la persona che dovrebbe cominciare a espiare la pena è una persona diversa – si noti – non da quella che ha *commesso il reato*, perché di questo dovrebbe avere già tenuto conto il giudice della cognizione nel calibrare il trattamento sanzionatorio, ma da quella che è stata *condannata*. In chiave general-preventiva, analogamente, non perché sia sfumato il ricordo del *fatto di reato*, ma perché è sfumata la memoria sociale della *condanna*.

¹¹ Trasmissione al pubblico ministero dell’estratto esecutivo della sentenza di condanna da parte della cancelleria del giudice o della Corte di cassazione; iscrizione nel registro delle esecuzioni ad opera della segreteria del pubblico ministero; computo da parte del pubblico ministero della custodia cautelare e delle pene espiae senza titolo; nel caso di più condanne da eseguire, adozione di un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti; trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per l’eventuale applicazione della liberazione anticipata; ecc. Circa questi adempimenti, tra gli altri, G. Ranaldi, *La struttura del procedimento di esecuzione*, in A. Gaito-G. Ranaldi, *Esecuzione penale*, Milano 2016, 139 ss.

¹² La regola conosce talune eccezioni. L’estinzione della reclusione e della multa non ha luogo se si tratta di recidivi nei casi previsti dai capoversi dell’art. 99 Cp, oppure di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; o se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Se la pena in esecuzione è l’arresto o l’ammenda, queste eccezioni si manifestano diversamente. E infatti, l’art. 173 Cp prevede che – se si tratta di recidivi nei casi previsti dai capoversi dell’art. 99 Cp o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza – il termine per l’estinzione della pena sia raddoppiato.

¹³ Si veda soprattutto Cass. S.U. 15.7.2021 n. 46387, in *CEDCass*, m. 282225 (non massimata sul punto), in cui si afferma che le previsioni contenute nell’art. 172 Cp «si fondano su una duplice *ratio*: da una parte l’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione di reati risalenti nel tempo per il diminuito ricorso sociale del fatto, dall’altra la necessità di non tenere il condannato per un periodo eccessivo in uno stato di incertezza in ordine all’esecuzione della pena unita alla considerazione che l’esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande distanza di tempo dalla commissione del reato».

Se così non fosse, cioè se la funzione dell'istituto fosse quella di non ampliare eccessivamente lo iato temporale tra la commissione del reato e l'esecuzione della pena, è chiaro che la prescrizione della pena dovrebbe essere conteggiata dal *tempus commissi delicti*. E invece, il termine di prescrizione della pena «decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile» (art. 172 co. 4 Cp), a meno che ricorrano le ipotesi eccezionali previste nel quarto e nel quinto comma dell'art. 172 Cp (qui la prescrizione si conteggia dal «giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena», o, «[s]e l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione», dal «giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata»).

5. La regola generale contenuta nell'art. 172 co. 4 Cp si lascia apprezzare nella misura in cui fa decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui, come risulta chiaramente dall'art. 650 Cpp, la sentenza acquisisce forza esecutiva¹⁴ («salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili»¹⁵).

Il problema è che non sempre è facile stabilire quando la sentenza diviene irrevocabile.

I dubbi maggiori si registrano in caso di annullamento parziale del capo di sentenza, cioè quando la Corte di cassazione non annulla il capo della sentenza nella sua integralità, e, segnatamente, quando il solo punto annullato sia quello che contiene la determinazione della pena¹⁶.

Al riguardo, la giurisprudenza è da tempo assestata su discutibili posizioni esegetiche. Non essendo stati annullati i punti concernenti l'accertamento del fatto e la responsabilità dell'imputato, la condanna – si sostiene – passa in giudicato¹⁷. Fino

¹⁴ La coincidenza tra i due momenti (quello da cui decorre il termine di prescrizione della pena e quello in cui la sentenza acquisisce forza esecutiva) è una buona regola, ma non è l'unica regola possibile, come è testimoniato anche dalla seconda parte del co. 4 e dal co. 5 dell'art. 172 Cp. Sarebbe, invece, inammissibile una previsione in cui il termine di prescrizione della pena iniziasse a decorrere quando non è ancora possibile eseguire la sentenza. Si tratterebbe di un controsenso almeno per due ragioni: 1) per potersi prescrivere, una pena deve esistere e quindi la sentenza deve essere già passata in giudicato; 2) se la prescrizione dell'art. 172 Cp segna il limite massimo entro cui si può procedere all'esecuzione della pena, il decorso anticipato del termine (rispetto al momento di esecutività della sentenza) rappresenterebbe un tempo senza giustificazione.

¹⁵ Per tutti, B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2004, 6 ss.

¹⁶ F. Caprioli, *Irrevocabilità, esecutività, giudicato*, in F. Caprioli-D. Vicoli, *Procedura penale*, cit., 58 ss.

¹⁷ Alla base di tale ragionamento vi è la convinzione che l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determini la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza che non siano stati annullati (Cass. 15.1.2024 n. 30805, in *CEDCass*, m. 286870-03). Si tratta di una posizione sostenuta dalla

alla recente riscrittura dei rapporti tra prescrizione e giudizi di impugnazione¹⁸, ciò significava che non poteva più essere dichiarata la prescrizione del reato¹⁹. L'obiezione è scontata²⁰: se la condanna è irrevocabile, dovrebbe acquisire forza esecutiva, cioè dovrebbe prestarsi ad essere concretamente eseguita; ma ciò è evidentemente impossibile nell'ipotesi considerata, posto che, nei casi di annullamento in punto pena, non è ancora dato conoscere il *quantum* di pena che dovrà espiare l'imputato.

Detto ciò, la giurisprudenza di legittimità continua a ritenere che *passaggio in giudicato della condanna e formazione del titolo esecutivo* siano fenomeni che possono manifestarsi anche in momenti diversi, contrariamente a quanto emerge dall'art. 650 Cpp²¹. Ci si deve pertanto domandare: in un caso come quello in esame (cioè se la Corte di cassazione ha annullato solo i profili sanzionatori della condanna), cosa succede alla prescrizione della pena? La prescrizione inizia a decorrere dal (presunto) giudicato sull'affermazione di responsabilità?

Su questo versante, la giurisprudenza, non a caso, è stata costretta a indietreggiare. Volendo mantenersi fedele alle sue premesse, la Corte di cassazione avrebbe dovuto ragionare in questi termini: se il giudicato sulla condanna è sufficiente a impedire la declaratoria di prescrizione del reato, è anche sufficiente per innescare il decorso del termine di prescrizione della pena. Ma un simile ragionamento avrebbe prestato il fianco a una scontata replica: il tempo necessario per la prescrizione della pena non può iniziare a decorrere prima che il provvedimento acquisisca forza esecutiva, e non può certamente avere forza esecutiva una sentenza di condanna a una pena che non è

giurisprudenza maggioritaria (recentemente, Cass. 7.2.2025 n. 18346, in *CEDCass*, m. 288128, nonché Cass. S.U. 29.10.2020 n. 3423, *ivi*, m. 280261, benché non massimata sul punto) e condivisa anche da una parte della dottrina: si veda, G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino 2023, 879 s.; G. Della Monica, *Giudicato*, in *DigDPen*, Agg. IV, 2008, 394; L. Iafisco, *Ennesimo intervento della Corte di cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato penale: acquisibili ex art. 238-bis c.p.p. anche le sentenze parzialmente irrevocabili*, in *RIDPP* 2001, 550; V. Grevi, *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Milano 2000, 134 s.; P.P. Paulesu, *Sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale*, in *GI* 1994, parte II, 469 s.; E. Fassone, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano 1972, 121.

¹⁸ Si veda l'art. 1 co. 1 lett. e n. 1 l. 3/2019, poi abrogato dall'art. 2 co. 1 lett. a l. 27.9.2021 n. 134, nonché l'art. 161-bis Cp introdotto dall'art. 2 co. 1 lett. c della medesima legge.

¹⁹ Tra le tante, Cass. 12.1.2016 n. 4109, in *CEDCass*, m. 265792, per cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla sentenza di legittimità.

²⁰ K. Natali, *La riforma Cartabia riapre una storica discussione in tema di annullamento parziale della sentenza*, in *www.lalegislaZIONEpenale.eu*, 30.5.2022, 16 ss.

²¹ Cass. 10.9.2019 n. 45340, in *CEDCass*, m. 277915.

stata ancora quantificata²².

E così, in una storica decisione degli anni '90, le Sezioni unite sostennero che il mancato annullamento dei punti concernenti l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato comportava senz'altro il passaggio in giudicato della condanna, e che tale situazione, coincidente con l'intervenuta irrevocabilità della sentenza, era idonea a escludere la dichiarazione di prescrizione del reato. Ma tale irrevocabilità – si disse – non è la stessa cui allude l'art. 172 Cp, perché l'istituto della prescrizione della pena, per essere attivato, necessita, ovviamente, della quantificazione della pena da eseguire²³.

Inutile sottolineare quanto sia accidentato un simile percorso ricostruttivo. I tempi sono forse maturi per un suo ripensamento: poiché presto, quando si sarà esaurita l'ultrattività dell'abrogata disciplina della prescrizione, non si correrà più il rischio di un'estinzione del reato nel giudizio di cassazione, sarebbe il caso di ammettere, finalmente, che il giudicato non si può formare sui punti di una sentenza e che l'irrevocabilità cui allude l'art. 172 Cp è l'unica irrevocabilità possibile, vale a dire quella che interviene sull'intero capo penale²⁴.

6. Ma cosa deve avere inizio per evitare che la pena si prescriva? L'esecuzione della sentenza di condanna (vale a dire, è sufficiente esercitare l'azione esecutiva)? Oppure è necessario avviare l'esecuzione della pena detentiva (vale a dire, l'espiazione della pena che segue alla carcerazione)? Il dettato normativo non è del tutto esplicito: ma talune indicazioni fanno propendere per la seconda soluzione²⁵.

In caso di pene detentive elevate o, comunque, di pene che non consentono la sospensione dell'ordine di esecuzione, la giurisprudenza ritiene da sempre che l'esecuzione della pena inizi con la traduzione in carcere del condannato, e che,

²² *Supra*, nota 14. Per qualche osservazione circa l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'applicazione della c.d. *sanzione minima inderogabile*, cioè di una sanzione che, all'esito della fase rescissoria, avrebbe potuto essere modificata solo per eccesso, si veda K. Natali, *La riforma Cartabia*, cit., 25 ss.

²³ Cass. S.U. 19.1.1994 n. 4460, in *CEDCass*, m. 196889.

²⁴ Per ulteriori spunti in favore di un superamento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di annullamento parziale del capo di sentenza, K. Natali, *La riforma Cartabia*, cit., 16 ss.

²⁵ La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la carcerazione del condannato non comporta l'interruzione della prescrizione *de qua* – all'estinzione della pena per decorso del tempo «non si applicano [...] le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato» (Cass. S.U. 15.7.2021 n. 46387, in *CEDCass*, m. 282225, non massimata sul punto) –, bensì una vera cessazione: per cui una volta avviata l'esecuzione della pena il termine prescrizione si ferma, a meno che il condannato si sottragga volontariamente all'esecuzione già iniziata, facendo decorrere un nuovo termine (art. 172 co. 4 seconda parte Cp).

dunque, la pena si estingua tutte le volte in cui, prima del decorso del termine prescrizionale, il condannato non abbia concretamente varcato le soglie del carcere²⁶. Una soluzione, questa, che è stata, peraltro, recentemente confermata anche per le pene detentive brevi, soggette alla procedura sospensiva²⁷.

Questo modo di intendere l'istituto della prescrizione della pena presenta almeno una controindicazione. Cosa accade se il condannato si rende latitante, cioè si sottrae all'esecuzione dell'ordine di esecuzione? L'art. 172 co. 4 Cp sembra inequivoco: il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la condanna è divenuta irrevocabile e può ripartire *ex novo* solo se il condannato si sottrae a un'esecuzione della pena "già iniziata" (*sic*).

Ciò significa che al latitante viene riservata una sorta di trattamento di favore rispetto all'evaso: se, ad esempio, il condannato a una pena di cinque anni di reclusione si sottrae all'esecuzione della pena *un momento prima* che l'esecuzione abbia inizio, lo Stato ha dieci anni per catturarlo che decorrono dalla data della sentenza irrevocabile; se si sottrae all'esecuzione della pena *un momento dopo* l'avvio dell'esecuzione, lo Stato ha dieci anni per catturarlo che decorrono dalla data dell'evasione. Sarebbe dunque più logico prevedere che la prescrizione della pena non possa più essere dichiarata una volta emanato l'ordine di esecuzione, cioè una volta avviata l'esecuzione *della sentenza di condanna*: perché è con l'ordine di esecuzione che lo Stato manifesta il proprio interesse a eseguire la pena.

In questo caso, occorrerebbe però prevedere anche per il latitante una disposizione analoga all'art. 172 co. 4 Cp: occorrerebbe, cioè, stabilire che se il condannato si sottrae all'esecuzione della pena (non ancora iniziata ma già disposta dal pubblico ministero con l'ordine di esecuzione), il termine di prescrizione deve ricominciare a decorrere dal momento della sua sottrazione (altrimenti, emanato l'ordine di esecuzione, non ci sarebbe più un termine finale per l'espiazione della pena e le esigenze rieducative verrebbero interamente tradite).

²⁶ Questa posizione è stata sostenuta dalla giurisprudenza quantomeno dagli anni '90: Cass. 10.6.1997 n. 4060, in *CEDCass*, m. 207956, così massimata: «[i]n tema di estinzione della pena per decorso del tempo, perché si possa fare riferimento, come *dies a quo*, al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

²⁷ Cass. 26.6.2018 n. 57890, in *CEDCass*, m. 274660, in cui si afferma quanto segue: «[c]on la sottoscrizione del verbale in cui sono dettate le prescrizioni connesse all'affidamento in prova al servizio sociale inizia l'esecuzione della pena, con conseguente interruzione del termine di prescrizione della pena, anche se della misura alternativa viene successivamente dichiarata la cessazione per sopravvenienza di altri titoli esecutivi».

Ad oggi, però, questa soluzione – cioè, l'idea che per scongiurare la prescrizione della pena basti esercitare l'azione esecutiva – sembra contraddetta, in maniera non superabile sul piano interpretativo, proprio dal disposto dell'art. 172 co. 4 Cp.

È un tema che meriterebbe probabilmente qualche riflessione più approfondita da parte della dottrina processualistica: anche perché sono due modi di concepire la prescrizione della pena che richiamano, sul terreno del giudizio di cognizione, i due modelli contrapposti della *prescrizione del reato* (per cui entro una certa data deve intervenire la condanna) e dell'*estinzione del potere di azione per decorso del tempo* (per cui entro una certa data deve intervenire l'azione penale). Si tratta di una soluzione che più volte, in passato, è stata suggerita dalla dottrina per risolvere l'annoso problema dei rapporti tra prescrizione e durata ragionevole del processo: decorso un certo periodo di tempo dalla data di commissione del reato, l'azione non può più essere esercitata; ma, una volta avviato il processo, l'orologio del reato si ferma e si mette in moto l'orologio del processo, con le sue autonome tempistiche non più legate in alcun modo al *tempus commissi delicti*. La prescrizione della pena potrebbe essere concepita allo stesso modo, arrestando l'orologio della condanna con l'esercizio dell'azione esecutiva e non con la carcerazione.

7. In conclusione, una domanda: la ragionevole durata che la Costituzione predica in relazione a «ogni processo» opera (o dovrebbe operare) anche nella fase *post rem iudicatam*? Secondo una nota opinione²⁸, la giurisdizione esecutiva dovrebbe oggi tendenzialmente esibire gli stessi connotati costituzionali della giurisdizione cognitiva, ad eccezione di quelli che siano ontologicamente irriferribili all'esecuzione penale: andrebbero pertanto assicurati contraddittorio e parità delle armi, terzietà e imparzialità del giudice, congruità del termine di preparazione della difesa, e, naturalmente, durata ragionevole del procedimento²⁹.

²⁸ Per tutti, G. Ranaldi, *L'esecuzione leale*, in A. Gaito-G. Ranaldi, *Esecuzione*, cit., 5 ss.

²⁹ Come segnalato dalla dottrina, è tuttavia più complicato assegnare i connotati giurisdizionali tipici della cognizione alla giurisdizione rieducativa. Le decisioni che vengono assunte in questo settore non sono infatti generalmente orientate all'accertamento di un fatto, ma alla valutazione della persona e del suo percorso rieducativo, con la conseguenza che i parametri della terzietà del giudice e del contraddittorio risultano inevitabilmente rimodulati. In questi termini, F. Caprioli, *Introduzione*, cit., 14 s. Quanto al procedimento di sorveglianza, cfr. anche A. Pennisi, *Il procedimento di sorveglianza e i principi del giusto processo*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di G. Bellantoni-D. Vigoni, vol. III, Piacenza 2010, 88 s., in cui peraltro si precisa che «la natura giurisdizionale (a differenza di ciò che avviene per la fase di cognizione) non può identificarsi nella fase dell'esecuzione penale, ma nelle singole attività che all'interno di tale fase sono attribuite alla competenza

Si tratta di un'opinione condivisibile: e anche il legislatore si mostra talora sensibile all'esigenza di garantire la speditezza delle procedure esecutive. Ne sono un esempio – benché la tecnica normativa utilizzata non sia impeccabile ³⁰ – le due nuove procedure di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne e per la persona che si trovi agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute (art. 656 co. 9-bis e 9-ter Cpp).

Più difficile ritenere che le garanzie del giusto processo possano essere integralmente esportate anche nel procedimento esecutivo, che, tecnicamente, essendo affidato al pubblico ministero, non può essere ricondotto alla sfera della giurisdizione. Ad oggi, a contingentare i tempi del procedimento esecutivo provvede esclusivamente l'istituto della prescrizione della pena, specie se lo si intende come lo intende la Corte di cassazione. Ma se, come scriveva Lucchini, «tutto subisce l'influenza del tempo, da un lato demolitore e dissolvente, dall'altro lato generatore di sempre nuovi bisogni e diritti»³¹, sarebbe opportuno che anche le attività del pubblico ministero prodromiche all'esercizio dell'azione esecutiva venissero iscritte in più rigide coordinate temporali.

di un organo giurisdizionale e si svolgono seguendo un modello processuale che assicuri un minimo di garanzia costituzionalmente prevista».

³⁰ Per qualche osservazione a riguardo, K. Natali, *Procedure più snelle*, cit., 10 ss.

³¹ L. Lucchini, *Elementi di procedura penale*, Firenze 1920, 524.